

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## VIII LEGISLATURA

---

### 12<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

---

#### 41° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 1982

---

Presidenza del Presidente PITTELLA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele » (1204-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

##### (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 411, 413, 414
CARLASSARA (PCI) . . . . .	413
DEL NERO (DC) . . . . .	414
GROSSI (PCI) . . . . .	414
JERVOLINO RUSSO (DC), relatore alla Commissione . . . . .	412, 414
ORSINI, sottosegretario di Stato per la sanità . . . . .	414
PETRONIO (PSI) . . . . .	414

« Regolazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 novembre 1981, n. 680, e 25 gennaio 1982, n. 15, non convertiti in legge, in materia di partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica » (1899), approvato dalla Camera dei deputati

##### (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . .	419, 420, 422 e <i>passim</i>
BELLINZONA (PCI) . . . . .	420, 423
DEL NERO (DC) . . . . .	422
FORNI (DC), relatore alla Commissione . . . . .	419, 420, 422
GROSSI (PCI) . . . . .	421
MERZARIO (PCI) . . . . .	420
ORSINI, sottosegretario di Stato per la sanità . . . . .	423

*I lavori hanno inizio alle ore 11,20.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele » (1204-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

##### (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:  
« Recepimento della direttiva del Consiglio

della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele», già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Prego la senatrice Jervolino Russo di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**JERVOLINO RUSSO**, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame ha avuto un lungo *iter*: infatti è stato approvato dalla Commissione igiene e sanità della Camera nel novembre 1980, è stato poi approvato dalle Commissioni riunite agricoltura ed igiene e sanità del Senato dopo una discussione approfondita nella quale persone come me, che poco sapevano sul miele, hanno avuto modo di imparare molto, ed è stato nuovamente modificato dalla competente Commissione della Camera nel mese di maggio di quest'anno.

Il provvedimento recepisce una normativa comunitaria per quanto riguarda l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele.

Come è noto, il miele è attualmente disciplinato dal Regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico, approvato con regio decreto 3 agosto 1980. Il titolo XIII di tale provvedimento è composto da un solo articolo e detta disposizioni sommarie per la vendita, vietando lo smercio del prodotto sofisticato, alterato o comunque nocivo per la salute pubblica, senza fare alcun riferimento specifico alle caratteristiche di produzione e di composizione. Nel luglio del 1974 il Consiglio della Comunità economica europea ha adottato la direttiva n. 74/409 relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti il miele. Dopo l'adozione di tale direttiva è stato avviato il procedimento di recepimento, che è stato per la verità abbastanza complesso nel senso che l'Amministrazione, ritenendo di potersi valere del disposto della legge 30 aprile 1962, n. 283, la

quale prevede, tra l'altro, la possibilità di emanazione di regolamenti speciali, aveva predisposto uno schema di regolamento sul quale, peraltro, il Consiglio di Stato ha espresso parere contrario, non condividendo la possibilità di recepimento della direttiva con un atto regolamentare. Sulla base di tale orientamento, il testo di decreto del Presidente della Repubblica è stato trasformato in testo di disegno di legge.

Il disegno di legge disciplina sia la produzione che la commercializzazione del miele. Ricordo che le Commissioni consultate hanno espresso parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sono abbastanza numerose. È stato modificato il quarto comma dell'articolo 1: al punto 1) si parla di miele venduto in favi anche interi con celle opercolate; al punto 5) sono state soppresse le parole: « non superiore ai 40° C ». Il riferimento a tale temperatura è stato tolto anche negli altri articoli del disegno di legge.

È stato modificato dalla Camera dei deputati l'ultimo comma dell'articolo 2 nel senso che la penalizzazione scatta quando la produzione o la detenzione è effettuata per vendere miele con caratteristiche difformi da quelle previste dall'articolo stesso.

È stato integrato notevolmente dall'altro ramo del Parlamento il secondo comma dell'articolo 3. Il miele di produzione nazionale miscelato con miele di produzione straniera deve essere commercializzato con la denominazione di « miscela di mieli di origini diverse ». Si salvaguarda così la denominazione di miele italiano. La miscela di mieli di origine dei paesi extracomunitari deve essere commercializzata con la denominazione di « miscela di mieli di importazione ». I mieli di origine extracomunitaria devono riportare, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 6, terzo comma, anche l'indicazione del paese di origine. Si prevede sostanzialmente una normativa a favore dei paesi comunitari. Il miele italiano deve essere commercializzato indicandone l'origine nazionale. Anche questo rientra in quella logica di salvaguardia alla quale ho fatto riferimento prima.

La successiva modificazione riguarda l'articolo 4. Alla lettera c) del quarto comma si dice che il miele non deve essere sottoposto a trattamento termico in modo che gli enzimi vengano distrutti o resi in gran parte inattivi. Si sopprime, cioè, anche qui il riferimento al trattamento superiore ai 40 gradi, in armonia con quanto stabilito con la modifica di cui al quarto comma, punto 5), dell'articolo 1.

All'articolo 5, primo comma, viene soppressa la frase: « fermi restando i requisiti di cui al precedente articolo 2, punti 1), 3), 4), 5) e 6) ». Ricordo che il punto 1) è relativo al tenore di zuccheri riduttori; il punto 3) al tenore apparente di saccarosio; il punto 4) al tenore di sostanze insolubili in acqua; il punto 5) al tenore in sostanze minerali; il punto 6) all'acidità.

All'articolo 6 è stato modificato il punto 3) del quarto comma. Con tale modifica si prevede: che l'indicazione « vergine integrale » può essere apposta soltanto sul prodotto di origine nazionale (questo è l'inserimento in più rispetto al testo precedente); che ciò è possibile quando il miele non sia stato sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e possenga i requisiti chimici, chimico-fisici e biologici naturali definiti nel decreto di cui al successivo articolo 7. Pertanto viene modificato il verbo: nel testo approvato dal Senato si diceva « mantenga inalterati i requisiti ... », nel testo attuale si dice « possenga i requisiti... » e si aggiunge che tali requisiti saranno definiti nel decreto di cui al successivo articolo 7. Inoltre è stata soppressa l'ultima parte dello stesso quarto comma, che recitava: « Qualora il miele sia stato sottoposto a trattamento termico superiore a 40 C la denominazione "miele" deve essere accompagnata dall'indicazione "per solo uso industriale" da apporsi sulle confezioni o sull'etichetta ». Si tratta di una modifica in stretta correlazione con quelle di cui all'articolo 1 e all'articolo 4, di cui ho già riferito, relative al trattamento termico superiore a 40 gradi.

Un'altra innovazione riguarda il quinto comma dell'articolo 6, nel quale nel testo

approvato dalla Camera dei deputati è stata soppressa l'ultima parte relativa all'obbligo di allegare nell'interno delle grandi confezioni un campione in recipiente con le indicazioni speciali di cui al precedente terzo comma. L'ultima modifica all'articolo 5 è quella, a cui abbiamo fatto cenno, della previsione di un decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con il quale si stabiliscono le modalità per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte di chi importa e di chi utilizza per la vendita il miele — non quindi per uso proprio — nonchè di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione dei mieli. Si tratta di una modifica che ritengo funzionale alla possibilità di controllare il rispetto delle norme in esame.

Concludo raccomandando alla Commissione l'approvazione delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

C A R L A S S A R A . Nell'annunciare voto favorevole al provvedimento nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, devo però osservare che la modifica introdotta all'articolo 3, secondo comma, ultimo periodo, laddove si dice: « Il miele italiano deve essere commercializzato indicandone l'origine nazionale », non è conforme alle disposizioni comunitarie, che prescrivono che gli Stati membri non possono specificare che il miele è d'origine italiana o francese, eccetera.

Inoltre vorrei fare osservare la necessità che quanto previsto all'articolo 1, quarto comma, punto 5) — « miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato » — sia coordinato con la norma di cui all'articolo 4, quarto comma, lettera c) (« essere sottoposto a trattamento termico in modo che gli enzimi vengano distrutti o resi in gran parte inattivi »). Al di là di una temperatura di 40 gradi c'è distruzione degli enzimi, e quin-

12<sup>a</sup> COMMISSIONE41<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (29 settembre 1982)

di impossibilità di poter rilevare l'età del miele. Ritengo che la lettera c) dell'articolo 4 debba essere intesa anche come esplicazione dell'articolo 1, per cui la necessaria modificazione potrebbe essere introdotta in sede di coordinamento. Vorrei comunque ascoltare l'opinione del Governo sulla modifica introdotta all'articolo 3.

**D E L N E R O .** Mi dichiaro favorevole alle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**P E T R O N I O .** Sono d'accordo per l'approvazione rapida del provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Per quanto riguarda la denominazione « miele italiano » — lo abbiamo già fatto rilevare — si tratta di una evidente forzatura, chiaramente in contrasto con le norme comunitarie.

**G R O S S I .** Preannuncio il mio voto favorevole. In relazione a quanto sostenuto dal senatore Carlassara, se fosse solo questione inerente il coordinamento, sarebbe opportuno al punto 5), quarto comma dell'articolo 1, dopo la parola « moderato », aggiungere le altre: « di cui al punto c), quarto comma, dell'articolo 4 ». È una richiesta che rivolgo al relatore.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**J E R V O L I N O R U S S O , relatore alla Commissione.** Certamente la precisazione proposta dal senatore Carlassara non modificherebbe la legge nella sostanza. Ma noi siamo tenuti ad osservare anche la forma, per cui ritengo che un'aggiunta come quella proposta vada al di là del coordinamento. Però penso che se risultasse chiaramente a verbale che su proposta del senatore Carlassara, accolta dal relatore e dal Governo, la interpretazione del punto 5), quarto comma, dell'articolo 1 è tale da correlarsi con la lettera c), quarto comma, dell'articolo 4, per cui quando si parla di mie-

le con un riscaldamento moderato, per « moderato » deve intendersi tale che gli enzimi non vengano distrutti, così facendo avremmo nei lavori preparatori, ai quali si fa riferimento in sede di interpretazione, una guida certa per giungere appunto a quella interpretazione data dai colleghi, senza però intraprendere una strada che dal punto di vista formale sarebbe impercorribile.

**P R E S I D E N T E .** Poichè non si fanno obiezioni, la Commissione conviene che la modifica apportata dalla Camera dei deputati al punto 5) del quarto comma dell'articolo 1 deve intendersi correlata, in sede di interpretazione del provvedimento, alla lettera c) del quarto comma dell'articolo 4.

**O R S I N I , sottosegretario di Stato per la sanità.** Il Governo ritiene di prevalente interesse che si giunga rapidamente al recepimento della direttiva comunitaria, per cui, pur rendendosi conto della opinabilità di certe modifiche intervenute nell'altro ramo del Parlamento, ritiene nell'insieme di dover sottolineare alla Commissione la opportunità, o meglio la necessità che il recepimento della direttiva abbia finalmente corso. Per questo si pronuncia favorevolmente al testo approvato dalla Camera dei deputati, pur ribadendo — ripeto — perplessità su talune norme.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Ai sensi della presente legge per miele si intende il prodotto alimentare che le api domestiche producono dal nettare dei fiori o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse, che esse bottinano, trasformano, combinano con sostanze specifiche proprie, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.

Tale prodotto può essere fluido, denso o cristallizzato.

Il miele a seconda dell'origine si distingue in:

a) miele di nettare: miele ottenuto principalmente dal nettare dei fiori;

b) miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse.

Il miele a seconda del metodo di estrazione si distingue in:

1) miele in favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli di favi da esse appena costruiti non contenenti covata e venduto in favi anche interi con celle opercolate;

2) miele con pezzi di favo: miele che contiene uno o più pezzi di miele in favo;

3) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati non contenenti covata;

4) miele centrifugato: miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata;

5) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato.

Il primo, secondo e terzo comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Al quarto comma sono stati modificati soltanto i punti 1) e 5).

Metto ai voti i punti 1) e 5) del quarto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**Sono approvati.**

Metto ai voti il quarto comma nel suo insieme nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ora ai voti l'articolo 1 con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 2.

Il miele può essere commercializzato solo se conforme alle definizioni ed alle norme previste dalla presente legge.

Le caratteristiche di composizione del miele sono le seguenti:

1) tenore apparente di zuccheri riduttori, espresso in zucchero invertito:

miele di nettare non meno del 65 per cento;

miele di melata, solo o in miscela con il miele di nettare, non meno del 60 per cento;

2) tenore d'acqua:

non più del 21 per cento;

miele di brughiera (*Calluna*), miele di trifoglio (*Trifolium sp.*) e di corbezzolo (*Arbutus*) non più del 23 per cento;

3) tenore apparente di saccarosio:

non più del 5 per cento;

miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare, miele di acacia, di lavanda e di *Banksia menziesii* non più del 10 per cento;

4) tenore di sostanze insolubili in acqua:

non più dello 0,1 per cento;

miele torchiato non più dello 0,5 per cento;

5) tenore in sostanze minerali (ceneri):

non più dello 0,6 per cento;

miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare, non più dell'1 per cento;

6) acidità:

non più di 40 milliequivalenti per kg.;

7) indice diastatico e tenore di idrossimetilfurfurale (HMF) determinati dopo il trattamento e miscela:

a) indice diastatico (scala di Schade):

a') non meno di 8;

12<sup>a</sup> COMMISSIONE41<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (29 settembre 1982)

a'') miele con basso tenore naturale di enzimi (ad esempio miele di agrumi) e tenore di HMF non superiore a 15 mg/kg., non meno di 3;

b) HMF non più di 40 mg/kg. (fatte salve le disposizioni di cui alla precedente lettera a), a'').

Chiunque produce per vendere, vende o detiene per vendere miele con caratteristiche di composizione difformi da quelle previste dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni.

I primi due commi non sono stati modificati.

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 con la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.

**E approvato.**

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 3.

Al miele commercializzato come tale non può essere aggiunto nessun altro prodotto.

Un miele di produzione nazionale miscelato con miele di produzione straniera non può essere commercializzato con la denominazione di miele italiano, ma con la denominazione di « miscela di mieli di origini diverse ». La miscela di mieli di origine di soli paesi extracomunitari deve essere commercializzata con la denominazione di « miscela di mieli di importazione ». I mieli di origine extracomunitaria devono riportare oltre alle indicazioni di cui al successivo articolo 6, terzo comma, anche l'indicazione del paese di origine. Il miele italiano deve essere commercializzato indicandone l'origine nazionale.

Chiunque viola le disposizioni di cui al primo o secondo comma del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni.

Il primo comma non è stato modificato.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**E approvato.**

Il terzo comma non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 3 con la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.

**E approvato.**

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 4.

Il miele commercializzato come tale o utilizzato in qualsiasi prodotto destinato alla alimentazione umana non deve contenere materie organiche o inorganiche estranee alla sua composizione, come muffe, insetti e parti di insetti, covate e granelli di sabbia.

In nessun caso il miele può contenere sostanze di qualsiasi natura in quantità tali da presentare un pericolo per la salute umana.

È fatto comunque divieto di produrre, vendere, detenere per vendere, somministrare o distribuire per il consumo, miele non corrispondente all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Il miele non deve:

- a) presentare sapore od odore estranei;
- b) avere iniziato un processo di fermentazione o essere effervescente;
- c) essere sottoposto a trattamento termico in modo che gli enzimi vengano distrutti o resi in gran parte inattivi;
- d) presentare un'acidità modificata artificialmente;

12<sup>a</sup> COMMISSIONE41<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (29 settembre 1982)

e) essere sottoposto a procedimenti di filtrazione che rendano impossibile la determinazione dell'origine ai sensi del terzo comma dell'articolo 1.

Le disposizioni di cui al quarto comma, lettera c), non si applicano per il miele per pasticceria e per il miele per l'industria.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con le sanzioni previste dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Il primo, il secondo e il terzo comma non sono stati modificati. Al quarto comma è stata modificata soltanto la lettera c).

Metto ai voti la lettera c) del quarto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**E approvata.**

Metto ai voti il quarto comma nel suo insieme nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**E approvato.**

Il quinto e sesto comma non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 4 con la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.

**E approvato.**

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno fissati i casi in cui le condizioni naturali di produzione del miele per pasticceria, del miele per l'industria, del miele di *Calluna* e miele di *Arbutus* possono giustificare un tenore massimo di acqua del 25 per cento.

Per « miele per pasticceria » e per « miele per l'industria » si intende il miele che, pur

essendo idoneo al consumo umano, non corrisponda ai requisiti di cui al precedente articolo 4, quarto comma, lettere a), b) e c) ovvero abbia un indice diastatico o un tenore di idrossimetilfurfurale non conformi alle caratteristiche di cui al precedente articolo 2, secondo comma, punto 7, lettere a) e b).

Chiunque produce miele con tenore di acqua difforme da quello previsto dal precedente primo comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 2 milioni.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**E approvato.**

Metto ai voti il secondo comma, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

**E approvato.**

Il terzo comma, corrispondente al secondo comma del testo approvato dal Senato, non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel suo insieme con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

**E approvato.**

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

Il miele comunque destinato ad uso alimentare, disciplinato dalla presente legge, deve essere commerciato e trasportato esclusivamente racchiuso in contenitori idonei ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modifiche. Il miele destinato alla vendita al dettaglio per il consumo diretto deve essere inoltre confezionato, a norma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in contenitori chiusi recanti le indicazioni prescritte dal presente articolo.

L'uso della denominazione « miele », salvo quanto prescritto dai commi seguenti, è consentito per il solo prodotto definito dal primo comma del precedente articolo 1. Tale denominazione deve essere utilizzata nel commercio del prodotto per designarlo.

Gli imballaggi, i contenitori o le etichette del miele confezionato devono riportare, a caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni:

a) la denominazione « miele » o una delle denominazioni specifiche, previste dall'articolo 1, terzo e quarto comma, secondo l'origine e il metodo di estrazione del prodotto; tuttavia il « miele in favo » ed il « miele con pezzi di favo » nonchè il « miele per pasticceria », il « miele per l'industria » ed il « miele di brughiera » devono essere designati come tali;

b) il peso netto espresso in grammi o in chilogrammi;

c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del produttore o del confezionatore, oppure di un venditore residente all'interno della Comunità economica europea;

d) l'anno di produzione.

La denominazione « miele » o una delle denominazioni di cui all'articolo 1 può essere completata tra l'altro da:

1) un'indicazione inerente all'origine botanica, se il prodotto proviene soprattutto da tale origine e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche;

2) un nome regionale, territoriale o topografico, se il prodotto proviene totalmente dall'origine indicata;

3) l'indicazione « vergine integrale » per il prodotto di origine nazionale quando non sia stato sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e possieda i requisiti chimici, chimico-fisici e biologici naturali definiti nel decreto di cui al successivo articolo 7. Per tale miele è obbligatorio apporre sulle confezioni e sull'etichetta l'indicazione relativa alla data di produzione ed alla data di scadenza.

Qualora il miele sia confezionato in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiore a chilogrammi 10 e non sia commercializzato al minuto, le indicazioni di cui al terzo comma, lettere b) e c), possono anche figurare solo sui documenti di accompagnamento.

Con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce le modalità per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte di chi importa o di chi utilizza per vendere il miele di cui al precedente comma nonchè di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione dei mieli.

L'indicazione di cui al terzo comma, lettera a), deve figurare in lingua italiana su uno dei lati principali dell'imballaggio o del recipiente.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000.

Il primo, il secondo e il terzo comma non sono stati modificati. Al quarto comma è stato modificato soltanto il punto 3).

Metto ai voti il punto 3) del quarto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il quarto comma nel suo insieme nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il quinto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il sesto comma, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Il settimo e l'ottavo comma, corrispondenti al sesto e al settimo comma del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati.



Metto ai voti l'articolo 6 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**E approvato.**

Gli articoli 7, 8 e 9 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

**E approvato.**

\* \* \*

« **Regolazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 novembre 1981, n. 680, e 25 gennaio 1982, n. 15, non convertiti in legge, in materia di partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica** » (1899), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Regolazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 novembre 1981, n. 680, e 25 gennaio 1982, n. 15, non convertiti in legge, in materia di partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica** », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Forni di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**FORNI**, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, la *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 1982, n. 32, ha annunciato che il decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 15, in conseguenza della votazione espressa dalla Camera dei deputati il 2 febbraio 1982, non è stato convertito in legge.

Come i colleghi ricorderanno, il decreto-legge decaduto adeguava la partecipazione degli utenti alla spesa per l'assistenza farmaceutica ed elevava le quote di partecipazione rispetto alla legge 5 agosto 1978, n. 484. Es-

sendo decaduto il decreto, si faceva riferimento alle misure previste dalla legge testè citata. Per evitare che da parte degli utenti del Servizio sanitario nazionale vi possano essere richieste di rimborso o possano essere sollevate altre questioni, attraverso il disegno di legge in esame, così come previsto dall'articolo 77 della Costituzione, si stabilisce che rimangono valide le conseguenze della emanazione dei decreti-legge non convertiti in legge. Si tratta di provvedimenti adottati dal 28 novembre 1981 al 3 febbraio 1982, periodo di efficacia dei decreti-legge 26 novembre 1981, n. 680, e 25 gennaio 1982, n. 15.

Si precisa che gli atti emanati nel vigore dei precedenti decreti-legge nn. 399 e 538 del 1981 sono stati sanati con l'articolo 2 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678. Quella della previsione di aumento dei *tickets* è una vicenda molto complessa che ha portato ad una serie di discussioni per mantenere la normativa in vigore, salvo le modifiche introdotte con la legge finanziaria approvata nella primavera scorsa riguardanti i criteri attinenti alla prescrizione.

L'articolo 2 del disegno di legge in titolo contiene invece disposizioni riguardanti gli adempimenti dei titolari di farmacia. Sulle fustelle delle confezioni delle specialità medicinali dovranno essere indicate a stampa, oltre al prezzo di vendita al pubblico, le quote di partecipazione degli assistiti. A decorrere dalla data del 4 febbraio 1982 e fino a 120 giorni dopo l'entrata in vigore della legge i farmacisti sono tenuti a registrare sulla ricetta la quota di partecipazione degli utenti.

Con l'articolo 3 si autorizza il Ministro della sanità a predisporre un decreto contenente le modalità per l'impiego nelle confezioni di specialità medicinali di fustelle a lettura automatica per facilitare il controllo; si tratta di una lettura finalizzata alla riduzione della spesa nel settore farmaceutico.

Il disegno di legge affronta tre problemi: è una sanatoria per quanto riguarda effetti derivanti dai decreti-legge non convertiti; contiene disposizioni sulla predisposizione delle fustelle; inoltre, costituisce una sollecitazione a predisporre misure per il controllo della spesa farmaceutica.

Nell'invitare la Commissione ad esprimere parere favorevole sul disegno di legge, mi permetto di segnalare al Governo che su questo tema troppe difformi posizioni sono state assunte negli ultimi anni, posizioni differenti che hanno disorientato gli utenti i quali, di fronte all'aumento dei *tickets*, hanno protestato ma poi si sono abituati; in seguito si è annunciato un diverso tipo di politica nella distribuzione dei farmaci che poi è rientrata. La legge finanziaria prevede misure in ordine al problema della fornitura dei farmaci agli utenti del servizio sanitario nazionale. Oggi il Ministro ci riferirà sui problemi che interessano l'attuazione della riforma e non potrà non riferirsi alla materia riguardante i farmaci. Ritengo di dover raccomandare che si arrivi ad una soluzione definitiva per non disorientare gli utenti, che da tutto ciò traggono la convinzione che il sistema sanitario non funziona come dovrebbe. Credo che tale raccomandazione nell'approvare il provvedimento sia, più che logica, doverosa.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio il senatore Forni per la relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

**B E L L I N Z O N A .** I senatori comunisti voteranno contro questo provvedimento non tanto perchè non si vede la necessità o l'inevitabilità di sanare una situazione creata con una serie di decreti-legge, ma perchè la vicenda stessa relativa a questi decreti non è stata mai approvata dal Gruppo comunista che non ne condivideva la sostanza, cioè l'introduzione del *ticket*. Chi si è assunto quella responsabilità deve risolvere il problema con le proprie forze. Non condividendo tali misure, non possiamo approvare la sanatoria. Il senatore Forni ha ragione quando afferma che il problema è complesso, ma tutto ciò dovrebbe anche insegnare qualcosa. Abbiamo avuto dal mese di maggio del 1981 ad oggi ben cinque decreti-legge non convertiti: per quattro volte il Governo si è impegnato a reiterare norme che il Parlamento non approvava, con una procedura molto discutibile, al di là del giudizio politi-

co. Il primo decreto risale al mese di maggio del 1981; l'aumento è stato introdotto dal 1<sup>o</sup> luglio del 1981, abrogando però gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge di istituzione dei *tickets*, la legge n. 484. In tal modo si veniva a creare questa situazione: per due giorni del mese di maggio e durante tutto il mese di giugno in Italia non esisteva nessuna base legale per i *tickets*. Ebbene, in gran parte del paese nel mese di giugno i *tickets* sono stati riscossi.

Questo provvedimento, che dovrebbe essere di sanatoria della situazione precedente, non sistema però completamente le cose.

**F O R N I , relatore alla Commissione.** Le ricordo la legge di conversione del decreto-legge n. 678.

**B E L L I N Z O N A .** Ma non sanava quella situazione, perchè il decreto-legge numero 399 faceva decorrere l'aumento dei *tickets* con effetto retroattivo dal 1<sup>o</sup> luglio. Quindi per il periodo dal 29 maggio al 30 giugno non c'è nessun provvedimento di sanatoria.

Tutti i decreti-legge in materia sanitaria sono l'esempio di una farraginosità di comportamento incredibile. D'altra parte, l'emanazione di tanti decreti-legge, all'ultimo momento, non può che portare a queste incongruenze. A partire dal famoso decreto-legge n. 900, che in materia sanitaria ha avuto la primogenitura, escludendo tutti i decreti-legge di minore importanza, abbiamo avuto dal dicembre 1980 ad oggi 31 decreti-legge, di cui ben 15 reiterati. È una situazione che noi denunciavamo con forza. In questo modo non ci saranno consensi nè contributo da parte del nostro Gruppo.

Ritornando al disegno di legge in esame, ribadiamo il nostro voto contrario, in quanto siamo contrari alla materia stessa.

**M E R Z A R I O .** I motivi per cui il nostro Gruppo voterà contro il disegno di legge sono stati già richiamati dal senatore Bellinzona. Mi permetto però di cogliere l'occasione per ritornare una ennesima volta sull'argomento dei *tickets*. In apertura di seduta il Presidente ci ha comunicato che questo

pomeriggio il Ministro della sanità rilascerà delle comunicazioni alla nostra Commissione. Ciò a seguito, credo, della nostra richiesta e delle relative sollecitazioni, in forza del fatto che non si può certo legiferare senza avere un normale corretto rapporto con i rappresentanti del Governo non sulle piccole questioni di dettaglio, ma sulle grandi questioni del settore della sanità. Quindi, probabilmente, le osservazioni che mi accingo a formulare andrebbero meglio indirizzate al titolare del Ministero. Ma voglio, in presenza del sottosegretario Orsini, collegarmi alla seduta precedente, quando si prospettò la opportunità di trasferire il provvedimento in sede deliberante. Chiedemmo allora al rappresentante del Governo, a nome del nostro Gruppo, di riferire alla Commissione circa l'applicazione dei *tickets* sulle indagini di laboratorio. Vi è infatti una marcata sfiducia nel paese attorno a queste misure di partecipazione degli assistiti alla spesa sanitaria, con un prevalente sentimento di avversione non soltanto per quanto ora detto dal senatore Forni, per la babilonia dei provvedimenti, ma perchè non è sostenibile usare ancora i *tickets* come strumento di dissuasione dal consumo. Si dica chiaramente che i *tickets* perseguono l'obiettivo di racimolare soldi per la finanza pubblica: ma la tesi che si intende dissuadere il consumo non è sostenibile. C'è una sfasatura tra questo dibattito e la relativa documentazione sui risultati conseguiti, che restano sempre approssimativi e tali da venire di volta in volta abbastanza strumentalizzati. Alla nostra richiesta della settimana scorsa ci fu fatto presente che il Governo in proposito non aveva ancora elementi di giudizio per darci una risposta. Invece su una rivista specializzata del 25 settembre scorso si legge che finalmente è stato possibile acquisire i dati relativi alla spesa lorda e all'ammontare dei *tickets*, in valore assoluto e percentuale. Li abbiamo questi dati, o no, per i vari periodi in cui i provvedimenti sono diventati operanti?

Ferma la nostra posizione critica, più volte espressa, verso la decretazione di urgenza, posizione ora richiamata dal senatore Bellin-

zona, siamo particolarmente contrari alla politica adottata per il settore farmaceutico, perchè qui, più che altrove, è lecito chiedere al Governo una politica più seria, più organica, più rispettosa dei principi sanciti nella legge di riforma. Il Governo si muove dietro sollecitazioni, per piccoli brandelli di politica farmaceutica. Manca da parte del Governo una posizione chiara, che sia onnicomprensiva di tutti i temi che si agitano nel mondo sanitario. Non possiamo andare avanti così, senza che il Governo presenti una volta per tutte un disegno organico. Sentiamo tutti la mancanza di una politica organica.

Questo modo di procedere non giova certo al risparmio della spesa pubblica e alla salute dei cittadini. Il problema va affrontato con una certa organicità. Anche per questo motivo il nostro Gruppo vota contro, come stimolo al Governo affinché esca da questo immobilismo che dura da parecchi anni. Da dieci anni sono in Commissione sanità ed il Governo di propria iniziativa non ha mai presentato un provvedimento per il settore farmaceutico che vada un tantino al di là del contingente.

G R O S S I . Vorrei fare una osservazione di merito. Ci sarebbe da rallegrarsi del fatto che si vada verso la lettura automatica di alcuni dati, come si dice nell'articolo 3 (anche se, piuttosto che automatica, userei la parola elettronica). Ma, al di là di questo, qual è il fine che si vuole raggiungere? Il risparmio della spesa farmaceutica. Chi determina la spesa? E in che direzione va fatto il controllo? Mi sembra soprattutto in direzione della quantità della ricettazione. La raccolta del dato quantitativo serve soltanto ad accumulare un'altra conoscenza, per cui il massimo dell'informazione coincide con il minimo della conoscenza. Noi avremo una massa di informazioni che non ci servono. In questo caso sarebbe forse più interessante che, insieme alla lettura e all'elaborazione informatica dei dati così raccolti, ci fosse anche la possibilità di inserire il nome o il numero del medico e la città.

DEL NERO. È stata lamentata una grande confusione in questo settore dei *tickets* e senza dubbio abbiamo avuto in questi anni un cambiamento continuo dell'importo dei *tickets*. Vorrei che i colleghi facessero un esame di coscienza: è solo colpa del Governo o è anche colpa del Parlamento? Se i decreti-legge si ripetono è perchè molte volte non si riesce a portarli in fondo o in questo o nell'altro ramo del Parlamento. Nessuno vuole mettere pagamenti a carico della gente, e tutte le leggi di questo genere sono leggi impopolari. E allora, se siamo contrari a mettere tasse sulla salute, d'accordo. Ma se vogliamo guardare alla realtà, dobbiamo anche riconoscere che ad un certo punto una riduzione della spesa pubblica è necessaria.

Inoltre, non condivido la tesi che il *ticket* farmaceutico non abbia avuto alcuna efficacia. L'aumento della spesa si verifica perchè aumentano i prezzi; vi sono medicinali di maggior pregio e di maggior prezzo e allora si verifica un aumento di spesa. Ma se si guarda all'incremento della distribuzione dei farmaci in sè, non c'è un incremento così forte. Vorrei dire che il mercato interno ha avuto degli sbalzi, ma li ha avuti in primo luogo con la estensione dell'assistenza farmaceutica a tutti i cittadini. Quando i cittadini dovevano pagare i farmaci con i propri soldi, è chiaro che si aveva un certo livello di spesa; poi l'assistenza farmaceutica è stata estesa a tutti ed allora si è verificato un aumento della spesa: ma questo è dovuto alla migliore assistenza che abbiamo dato ai cittadini. Un maggiore controllo nell'ospedale del medico che faceva le prescrizioni si aveva quando il singolo ispettore della mutua faceva i suoi controlli. Purtroppo oggi le USL non sono organizzate per fare controlli, nè negli ospedali nè sul singolo medico; ed allora è chiaro che di fronte alla richiesta del paziente, e talora all'interesse del medico di prescrivere farmaci (o per far la sua figura o per motivi anche meno nobili), si ha un aumento della spesa farmaceutica.

Comunque ritengo che si vada verso una stabilizzazione del consumo dei farmaci e che, come dicevo, l'aumento della spesa sia

dovuto all'aumento dei costi e quindi a tutta la problematica relativa ad un sviluppo industriale del nostro paese non sempre ben controllato.

Il disegno di legge all'articolo 3 autorizza il Ministro della sanità ad adottare disposizioni per l'impiego di fustelle a lettura automatica nelle confezioni. So che si sono aperte parecchie discussioni sul grado di perfezione che si vuole raggiungere. Io, che sono un pragmatista per natura, vorrei pregare il Ministero di realizzare una normativa sulle fustelle che sia buona e di non cercare quella ottima, perchè non vorrei che nell'attesa ci ritrovassimo tra qualche anno a parlare ancora di fustelle a lettura automatica. Da parte di qualcuno si vuole mettere nelle fustelle tutto, dal prezzo al nome del medico, alla categoria del farmaco; ogni volta che cambiasse il medico si creerebbe una situazione diversa. I tecnici ministeriali approfondiscano questo problema; ma non vorrei che per il fatto di aver computerizzato tutta una serie di dati, poi non si riuscisse a portare avanti quelli essenziali.

Mi permetto di fare questa raccomandazione perchè la parte che considero innovativa del disegno di legge in titolo è proprio questo articolo. Per il resto si tratta della sanatoria di una situazione determinata da decreti non convertiti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FORNÌ, *relatore alla Commissione*. Vorrei far presente al senatore Bellinzona che il decreto n. 399 è stato sanato nel 1981 con il decreto n. 538 ma, non essendo stato quest'ultimo convertito in legge, la sanatoria non avrebbe potuto operare; entrambi, comunque, sono stati sanati con il decreto 26 novembre 1981, n. 678. Il decreto 26 novembre 1981, n. 680, non poteva essere sanato dal decreto 26 novembre 1981, n. 678, pubblicato nello stesso giorno. Il decreto n. 680 e il decreto n. 15 sono sanati con il disegno di legge in discussione. Pertanto, credo che tutto si sia svolto con la massima linearità.

L'unico periodo di vuoto legislativo riguarda il mese di giugno del 1981; per quanto attiene però alla regolarità nel prevedere la sanatoria degli effetti dei decreti precedenti, credo che gli uffici del Ministero abbiano provveduto correttamente.

Ritengo, onorevoli colleghi, che si debba arrivare ad una politica omogenea dei farmaci che eviti le incertezze presenti fino ad oggi; per cui, come ho già detto, mi riservo di fare osservazioni di tale natura nel dibattito che vi sarà questa sera con il Ministro.

**ORSINI**, sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo sollecita l'approvazione del disegno di legge essendo evidente, al di là delle considerazioni che riguardano situazioni pregresse, la necessità di sanare i rapporti giuridici derivanti da decreti non convertiti; si tratta di una prassi ordinaria voluta dalla Costituzione.

**BELLINZONA**. È prevista, non voluta dalla Costituzione.

**ORSINI**, sottosegretario di Stato per la sanità. Sono finezze che apprezzo ma che non cambiano la sostanza del mio discorso, e neppure dei fatti. Posso anche dire che avrei confidato in una unanime consapevolezza del problema, anche se mi rendo conto che la vivacità delle polemiche passate può anche riverberarsi nei comportamenti presenti.

L'articolo 2 non è finalizzato soltanto ad acquisire informazioni. Posso assicurare che la gestione delle norme previste all'articolo 2 e all'articolo 3 avverrà utilizzando le potenzialità che gli strumenti elettronici consentono e sarà effettuata con rigida finalizzazione ai compiti di controllo su quegli assegni in bianco di cui parlava giustamente il senatore Grossi, al rispetto della libertà garantita dalle convenzioni, ma anche ad identificare eventuali punte di comportamenti diversi da quelli medio-normali per verificarne le motivazioni.

Per quanto attiene alle misure di cui all'articolo 3, devo dire (forse imprudentemente) in questa sede che sono sostanzialmente superflue perchè già contenute nella legge fi-

nanziaria. L'incrocio dei tempi ha fatto sì che alla Camera venissero approvate; si sollecita però il varo di queste norme per evitare che si ripeta un andirivieni non confacente alla natura del provvedimento in esame.

Durante il dibattito sono state sollevate questioni di ordine generale, sono stati richiesti chiarimenti e rivolte critiche alla disorganicità della politica del Governo nel settore dei farmaci. Il Ministro della sanità questa sera potrà più autorevolmente di me esporre, per quanto concerne il settore, linee di comportamento del Governo e programmi per il futuro. Mi permetto soltanto di fornire alcuni dati che forse possono essere di qualche utilità e che è comunque doveroso che il Parlamento conosca, sia pure nella brevità che le circostanze consigliano, senza pretendere di fare un'esposizione della politica del farmaco, che ben altra ampiezza richiede.

Credo che possa essere interessante comunicare che nel 1981, sulla base dei consuntivi, la spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale è stata pari a 3.228 miliardi al netto di un gettito del *ticket* di circa 450 miliardi. La spesa farmaceutica per ogni cittadino, sempre nel 1981, è stata pari a 64.116 lire secondo i dati in mio possesso. Per quanto attiene alla gestione del prontuario, va ricordato che la revisione è già in corso da anni e che non può essere mai completata di fatto perchè è sempre sottoposta a modifiche. Ha però dato risultati che sintetizzo in due cifre. Ove si consideri il numero delle confezioni incluse nel prontuario, risulta che esse dal 1973 al 1982 hanno avuto il seguente andamento: le specialità nel 1973 incluse nel prontuario terapeutico erano 8.248. Le specialità nel prontuario terapeutico del 1982, dopo il decreto del 28 luglio dello stesso anno, sono 4.160. Le confezioni, che nel 1973 erano 16.181, sono diventate 8.125 nel 1982. Quindi, sia per le specialità che per le confezioni, si è ottenuta una diminuzione di iscrizioni al prontuario.

Ove si considerino questi dati in termini di spesa, però, può anche essere un falso problema riferirsi al numero delle specialità e delle confezioni. Infatti il dato più rilevante e negativamente incidente sulla spesa

sanitaria è l'aumento del cosiddetto *mix*, cioè del costo medio di ciascuna confezione. Questo aumento è stato molto rilevante negli ultimi anni e motiva l'andamento espansivo della spesa. Mentre l'aumento del *mix* negli anni 1977 e 1978 è stato del 4,7 per cento, negli anni 1980-1981 esso è stato del 19 per cento. Questo deriva anche dal fatto che le sostanze attive impiegate per ottenere la efficacia riconosciuta dai competenti organi tecnici provengono in gran parte dall'area del dollaro, del marco e del franco svizzero, monete i cui rapporti con la lira sono stati notoriamente negativi nell'arco di quest'ultimo periodo. Quando parliamo di spesa farmaceutica non possiamo dimenticare che essa, nella situazione italiana in cui la ricerca ha avuto uno sviluppo non favorevole, è dipendente da fattori internazionali, che esulano dalla possibilità di controllo del Governo nazionale.

Potrei dare anche molti ulteriori elementi, che però credo non sia il caso di fornire in questa circostanza. Ho voluto comunque presentare questi dati per non lasciare senza risposta alcune osservazioni del senatore Merzario, rinviando naturalmente alla discussione di oggi pomeriggio sulle comunicazioni del Ministro un più serrato confronto.

Ciò detto, rinnovo l'invito alla Commissione a voler approvare il disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

**Art. 1.**

Gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi dei decreti-legge 26 novembre 1981, n. 680, e 25 gennaio 1982, n. 15, e i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione degli stessi decreti restano validi ed efficaci.

**È approvato.**

**Art. 2.**

Le quote di partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica previste dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 484, devono essere indicate a stampa, a cura del produttore,

sulle fustelle delle confezioni delle specialità medicinali, accanto al prezzo di vendita al pubblico.

Dal 4 febbraio 1982 le confezioni di specialità medicinali in deposito presso le aziende produttrici e distributrici e presso le farmacie possono essere cedute, fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche se non conformi al disposto del comma precedente. Durante tale periodo il farmacista è tenuto ad indicare sulla ricetta presentata dall'assistito la quota di partecipazione prevista dall'articolo 2 della citata legge 5 agosto 1978, n. 484.

Il titolare di farmacia è tenuto ad esporre al pubblico un cartello recante l'indicazione relativa alla quota di partecipazione degli assistiti alla spesa di cui al primo comma.

**È approvato.**

**Art. 3.**

Il Ministro della sanità, al fine di assicurare un più rigoroso controllo della spesa farmaceutica, è autorizzato ad adottare con proprio decreto disposizioni per l'impiego nelle confezioni di specialità medicinali di fustelle a lettura automatica.

**È approvato.**

**Art. 4.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito. Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 12,50.*